

TRIBUNALE DI CATANIA

TERZA SEZIONE CIVILE

CAUSA CIVILE N. R.G. 21906/2016

PROMOSSA DA: **ZAGAMI GIUSEPPA ROSA** con il patrocinio dell'Avv. CINZIA TAVANO (nuovo procuratore);

ATTRICE

contro

A.N.A.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio degli Avv. ELDA MARIA ELISABETTA TOSCANO E LOREDANA CONICELLA,

CONVENUTA

e contro

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA, in persona del Sindaco *pro tempore*, con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE CONTI;

CONVENUTO

VERBALE D'UDIENZA

All'udienza del 10/03/2023, è presente per Zagami Giuseppa Rosa ed in sostituzione dell'Avv. Cinzia Tavano, l'Avv. Lucia Alecci la quale si riporta alle memorie telematicamente depositate ed insiste nell'accoglimento delle domande ivi formulate ed altresì nella richiesta di ammissione della CTU medico legale.

E' altresì presente l'Avv. Elda Toscano per A.N.A.S. la quale insiste su quanto dedotto ed eccepito in seno agli scritti difensivi in atti e alle note conclusionali depositate telematicamente in data 15/02/2023. L'Avv. Toscano si oppone alla richiesta di nomina del CTU e chiede che la causa venga posta in decisione;

Nessuno è comparso per il Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT).

Il Giudice Onorario,

- Viste le richieste delle parti;
- Viste le note conclusive depositate dai procuratori delle parti;
- Visti gli atti e i documenti allegati;
- Alle ore 9,35 si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 14,20, il Giudice Onorario decide la causa ex art. 281 *sexies* c.p.c., mediante sentenza emessa a fine udienza e depositata telematicamente in data odierna.

Il Giudice Onorario

Dott.ssa Maria Cristina Sardo

N. R.G. 21906/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato, ex art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **21906/2016** promossa da:

ZAGAMI GIUSEPPA ROSA (C.F. ZGMGPP58P61D623Y), con il patrocinio dell'Avv.
CINZIA TAVANO (nuovo procuratore), elettivamente domiciliata presso il suo studio, in via
Francavilla n. 171, TAORMINA (ME);

ATTRICE

contro

A.N.A.S. S.P.A. (C.F. 80208450587) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il
patrocinio degli Avv.ti ELDA MARIA ELISABETTA TOSCANO E LOREDANA
CONICELLA, elettivamente domiciliata in via Basilicata n. 29, MISTERBIANCO (CT),
presso l'unità legale dell'area compartimentale A.N.A.S. di Catania;

CONVENUTA

e contro

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT) (C.F. 00571490879), in persona del
Sindaco *pro tempore*, con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE CONTI, elettivamente

domiciliato presso il suo studio in, Via Cascino n. 2, RIPOSTO (CT);

CONVENUTO

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione del 06/12/2016, notificato il 16/12/2016, Zagami Giuseppa Rosa conveniva in giudizio l'A.N.A.S. S.P.A. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* nonché il Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT), in persona del suo Sindaco *pro tempore*, chiedendo al Tribunale adito di: “a) *Accertare e dichiarare la responsabilità piena ed esclusiva di A.N.A.S. nella causazione del sinistro dell'11/03/2014 in narrativa descritto; b) Condannare, per l'effetto, la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice fin d'ora quantificati in complessivi € 37.905,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'occorso fino all'effettivo soddisfo ovvero in quella maggiore o minore misura che emergerà dalla disponenda C.T.U. di cui fin d'ora viene fatta richiesta; c) condannarla infine, alle spese ed ai compensi della lite”.*

A fondamento delle proprie ragioni l'attrice esponeva che:

- In data 11/03/2014, alle ore 08,45 circa, la stessa si accingeva ad attraversare la S.S. 114, e precisamente la via Diana in Fiumefreddo di Sicilia, per raggiungere l'abitazione della madre situata nella stessa via al civico 18;
- Mentre si accingeva a salire sull'opposta banchina, il piede destro le si era insinuato in una sconnessura del manto stradale sottostante il ciglio del marciapiede, bloccando il sandalo che la stessa calzava e determinando la sua perdita dell'equilibrio;
- In conseguenza di ciò, l'attrice era caduta rovinosamente a terra, sbattendo la faccia contro il marciapiede e riportando quindi contusioni, ecchimosi ed escoriazioni al volto ed alle ginocchia;
- Era stata prontamente soccorsa da alcuni passanti nonché da due Agenti della Polizia Municipale che si trovavano nelle vicinanze e che avevano allertato il 118;
- Veniva quindi ricoverata al P.S. del Nosocomio di Giarre, ove le era stato diagnosticato “*trauma cranico...frattura delle ossa proprie del naso con escoriazioni dorso nasale, piccola ferita labbro superiore, trauma contusivo – distorsivo ginocchio sin. Contusione ginocchio destro*”;
- Frattanto, gli agenti intervenuti avevano redatto, in data 13/03/2014, un dettagliato rapporto in cui avevano rilevato che “*la scarpa destra della nominata si trovava sotto il marciapiede e che*

nella sede stradale parallelamente al marciapiede non è presente l'asfalto per una lunghezza di circa mt lineari 2”;

- Sia il Comune di Fiumefreddo che l'A.N.A.S. s.p.a., cui era stato richiesto il risarcimento del danno con raccomandate, si erano dichiarati estranei ai fatti denunciati e l'attrice aveva altresì inutilmente tentato la stipula della negoziazione assistita;
- Era configurabile la responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c., poiché l'ente proprietario o concessionario di una strada aperta al pubblico transito riveste proprio lo status di custode, così come il detentore o chiunque avesse effettivamente la disponibilità ed il controllo della *res* e pertanto rispondeva dei danni per la particolare relazione con il bene;
- Ed infatti, l'A.N.A.S., in quanto custode delle strade, era obbligata a provvedere alla regolare manutenzione delle stesse, eliminando tutte le anomalie presenti sul manto stradale, onde evitare qualsivoglia occulto pericolo tale da arrecare danno agli utenti;
- In subordine, si delineava la responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2043 c.c. in virtù del principio del *neminem laedere*, in quanto la stessa era obbligata alla manutenzione della strada in modo tale che non presentasse per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile che desse luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia stradale;
- Dopo una serie di visite mediche, esami ed accertamenti, l'attrice si era sottoposta a perizia medico legale del Dott. Sebastiano Pennisi, il quale aveva accertato esiti permanenti derivati dalle lesioni riportate a cagione del sinistro e precisamente, un'inabilità temporanea totale di giorni 14, un'invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 14, un'invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 25 ed un'invalidità temporanea parziale al 35% di giorni 30, ed esiti permanenti, consistenti in un danno biologico e della vita di relazione del 12%, per cui i danni potevano essere quantificati nella complessiva somma di € 37.905,25 di cui € 26.632,20 per danno biologico, € 1.044,90 per danno morale ed esistenziale; € 462,00 per I.T.T. ed € 577,50 per I.T.A. al 50%.

L'A.N.A.S. S.P.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16/05/2017, con la quale contestava la fondatezza della domanda attorea, chiedendo al Tribunale adito di “.....*in via preliminare ed assorbente, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Anas S.p.A. e conseguentemente estrometterla dal presente giudizio; in subordine, ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è imputabile all'Anas S.p.A. nella determinazione del sinistro per cui è causa e, conseguentemente, rigettare la domanda attorea; in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta una qualche responsabilità in capo all'Anas S.p.A. nella causazione del sinistro, ridurre il chiesto indennizzo in relazione al*

grado di colpa imputabile alla convenuta ed in proporzione agli effettivi danni riportati da parte attrice. Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e compensi del giudizio”.

La società convenuta, in particolare, eccepiva:

1. In via preliminare il difetto di legittimazione passiva di Anas S.p.A. e conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, atteso che il tratto di strada in cui si era verificato il sinistro era una traversa interna del Comune di Fiumefreddo, giusto verbale di delimitazione del 24/09/1999, secondo cui al Comune competeva in via esclusiva: *“la gestione e manutenzione dei marciapiedi, delle banchine rialzate e delle opere marginali della strada, nonché dei servizi di carattere urbano”*, residuando in capo alla Società pubblica convenuta unicamente la manutenzione del piano viabile;

2. In subordine nel merito, eccepiva l’insussistenza in capo all’Anas S.p.A. di qualsivoglia responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., contestando il merito della domanda attorea, giacché non ogni caduta su strada comportava di per sé la ricorrenza di detta fattispecie di responsabilità. Eccepiva, in particolare, che, secondo la giurisprudenza, se il dissesto si trova su una strada che il danneggiato conosce bene, come nel caso di specie, questi è tenuto a prestare maggiore attenzione e non può addebitare alla P.A. ciò che è dovuto alla propria disattenzione. Ed invero, la caduta della sig.ra Zagami era certamente attribuibile alla sua disattenzione, in quanto la stessa percorreva la suddetta strada abitualmente per raggiungere l’abitazione della madre; Ed inoltre, l’infortunio era avvenuto in pieno giorno (ore 08,45 circa), con piena visibilità del percorso. Conseguentemente, l’incidente era ascrivibile al fatto e colpa esclusiva della medesima attrice, in forza del principio di autoresponsabilità che costituiva la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall’art. 1227 cod. civ., in forza del quale ognuno deve risentire sulla propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale. Pertanto, se l’attrice avesse tenuto un comportamento più prudente, ben avrebbe potuto adottare le normali cautele necessarie per evitare il verificarsi del danno, in quanto rientrava nella normale diligenza notare possibili ostacoli anche sulle pavimentazioni stradali o marciapiede, al fine di percepire con utile anticipo la presenza o meno e l’entità di dislivelli, onde predisporre le opportune cautele. Ne derivava che non rilevava tanto l’entità del dissesto del dislivello presente su un marciapiede, quanto, piuttosto, la sua concreta possibilità di avvistamento. In definitiva, non poteva in

alcun modo invocarsi, nel caso di specie, la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., relativamente ai beni in custodia.

Quanto alla responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., nessuna insidia o trabocchetto era stata dimostrata dall'attrice e nessuna responsabilità a nessun titolo era, dunque, imputabile all'Anas S.p.A.

Infine, ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'ente pubblico, assumeva rilevanza anche la condotta del danneggiato, attesa la possibilità che questi, per colpa, si fosse posto in una non corretta correlazione con la situazione di pericolo, creando egli stesso le condizioni per non avvedersene o non poterle in seguito evitare per cui, l'incidente in esame era stato determinato da una distrazione dell'attrice, che non si era accorta della presenza del pericolo e la fattispecie in esame, coerentemente, doveva essere regolata dall'art. 1227 c.c. Con la conseguenza che, nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta una qualche responsabilità dell'Anas S.p.A., il chiesto indennizzo avrebbe dovuto essere ridotto, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in relazione al grado di colpa imputabile all'attrice ed in proporzione agli effettivi danni riportati.

3. Sul *quantum debeat*: la richiesta attorea era palesemente esagerata e, comunque, priva del necessario riscontro, non potendo essere riconosciuta efficacia probatoria alcuna alla documentazione prodotta.

Si costituiva inoltre il giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30/05/2017, il convenuto Comune di Fiumefreddo di Sicilia, il quale eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto e chiedeva al Giudice adito di: *“In via principale e nel merito dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, con vittoria di spese e compensi; - In subordine, e senza recesso dalla superiore richiesta, rigettare integralmente le domande spiegate dalla Sig.ra Zagami Giuseppa Rosa per tutti i motivi esposti in narrativa, con vittoria di spese e compensi di causa”*.

In particolare, il Comune convenuto eccepiva:

1) Il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che il tratto di strada teatro del sinistro non era di proprietà dell'Ente Comunale convenuto ma dell'A.N.A.S. che ne curava, tra l'altro, la manutenzione del manto stradale, come la stessa attrice aveva rappresentato nell'atto di citazione.

2) Sull'*an*: non poteva ipotizzarsi alcuna responsabilità da parte del Comune di Fiumefreddo di Sicilia per il sinistro *de quo*. Infatti, il tratto di strada in cui era avvenuto il sinistro risultava, dalla documentazione fotografica prodotta da controparte, essere la S.S. 114 che attraversava il territorio comunale ma era destinato alla circolazione dei veicoli e poteva essere percorsa dai pedoni soltanto nella zona contraddistinta dalle apposite strisce pedonali. Nel caso di specie, la Sig.ra Zagami aveva preferito attraversare il tratto di strada senza servirsi delle apposite strisce pedonali, assumendosi in tal modo tutti i rischi legati a tale condotta negligente. Inoltre, l'orario in cui si era verificato il sinistro (8:45 circa), nonché il tipo di sconnessura del manto stradale escludevano qualsivoglia responsabilità dell'Ente convenuto; infatti, il sinistro si era verificato in un momento della giornata in cui la luce naturale del sole avrebbe senz'altro consentito alla Zagami, prestando l'ordinaria diligenza, di accorgersi della leggera sconnessura del manto stradale ed evitare la caduta. Nel caso di specie le circostanze di tempo e di luogo in cui si era verificato il sinistro avevano senz'altro interrotto il nesso di causalità tra la causa e l'evento dannoso. L'insidia, pertanto, risultava essere prevedibile, visibile ed evitabile e la condotta di parte attrice non poteva che essere considerata idonea ad escludere qualsivoglia responsabilità in capo all'Ente Comunale, anche in conformità all'orientamento consolidato della Cassazione civile secondo cui è causa di esclusione della responsabilità della P.A. la circostanza che l'utente si sia trovato a percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo.

Venivano quindi scambiate tra le parti le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. ed in particolare, nella memorie di cui al primo termine, il nuovo procuratore dell'attrice dichiarava di volere estendere anche al Comune di Fiumefreddo di Sicilia tutte le domande relative all'accertamento del fatto, alla richiesta risarcitoria e quindi a quella condannatoria, che nell'atto di citazione erano state rivolte solo all'A.N.A.S. E conseguentemente, a parziale rettifica delle domande formulate in seno all'atto introduttivo, l'attrice chiedeva al Giudice adito di: a) *accertare e dichiarare la responsabilità piena ed esclusiva dell'Anas S.p.A. o del Comune di Fiumefreddo di Sicilia nella causazione del sinistro del 11/03/2014 in narrativa descritto, ovvero, la loro responsabilità solidale o concorrente nella diversa misura percentuale che potrà essere accertata dalla disponenda CTU; b) condannare, per l'effetto, gli enti convenuti al risarcimento dei danni tutti patiti dall'attrice fin d'ora quantificati in complessivi €. 37.905,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'occorso fino all'effettivo soddisfo od in quella maggiore o minore misura che emergerà dalla disponenda C.T.U. di cui fin d'ora viene fatta richiesta; c) condannarli, infine, alle spese ed ai compensi di lite.*

A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 VI c.p.c., e delle richieste istruttorie ivi formulate, con ordinanza del 29/11/2019, veniva parzialmente ammessa, da questo GOT, la prova per testi richiesta da parte attrice;

All'udienza del 30/10/2020 venivano escussi i testi di parte attrice, Rapisarda Mario Venerando e Mangano Filippo.

Successivamente, con ordinanza del 02/07/2021, questo Giudice, ritenuta inconducente ed inammissibile la richiesta di c.t.u. medico legale formulata dall'attrice, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, poi rinviata all'odierna udienza di discussione e decisione ex art. 281 *sexies* c.p.c.

All'udienza odierna, essendo stata discussa la causa dalle parti, oltre che previamente depositate le note conclusive nei termini concessi, la causa viene decisa quindi ex art. 281 *sexies* c.p.c.

Preliminarmente, occorre sottolineare come la circostanza che il procuratore del convenuto Comune di Fiumefreddo non sia stato presente all'odierna udienza di discussione orale della causa ex art. 281 *sexies* c.p.c. non implica la rinuncia alle richieste ed alle difese sin qui svolte dal detto Comune. Secondo la Suprema Corte, infatti, non si verifica alcuna decadenza o rinuncia tacita in caso di mancata precisazione delle conclusioni o di assenza della parte alla relativa udienza (cfr. Cass. n. 5018 del 04/03/2014, Cass. n. 17582 del 17/07/2017; Cass. 25725 del 05/12/2014).

Nel merito: la domanda attorea è infondata e va rigettata.

Occorre preliminarmente inquadrare la responsabilità dell'Ente proprietario del luogo ove si verificò l'incidente, quale responsabilità per colpa del custode ex art. 2051 c.c.

L'art. 2051 c.c., nel configurare una responsabilità oggettiva del custode, non dispensa tuttavia il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. ordinanza della Corte di Cassazione dell'01/02/2018 n. 2482).

In buona sostanza, benché inerte, la *res* deve avere un ruolo nel processo causale. Ciò non avviene se la cosa rappresenta un elemento neutro o passivo (cfr. Cass. 13392/2018).

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è quindi oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno. Qualora invece si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (in questi termini Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6306 del 13/03/2013).

Con ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione VI, n. 1896 del 3 febbraio 2015, è stato ribadito che la prova del caso fortuito – che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria e che si identifica in un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo – incombe al custode, ma presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.

Quindi, la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l'applicabilità dell'art 2051 c.c., esonera il danneggiato dalla prova soltanto dell'elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita. Solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà a parte convenuta dimostrare il caso fortuito, ai fini della liberazione dall'obbligazione risarcitoria.

Il danneggiato, in definitiva, è tenuto a fornire positiva prova del nesso di causalità tra il danno e la *res* e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può per definizione essere affermato.

È quindi onere del danneggiato provare innanzi tutto il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (così Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017).

Inoltre, anche ove provato il nesso causale, può in alcuni casi integrarsi il caso fortuito.

Ad esempio, per i casi in cui le condizioni del manto stradale siano immediatamente percepibili dall'utente, la condotta del danneggiato integra il caso fortuito ed infatti, in proposito, la Suprema Corte ha statuito che la condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), **quando il soggetto sia a conoscenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente**. Pertanto, il titolare della strada ammalorata non risponde per la caduta del danneggiato, cagionata dalla buca, quando le pessime condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque e a fortiori da chi conosce bene il luogo (cfr. **Cassazione con la sentenza 7 maggio - 28 giugno 2019, n. 17443**, che ha ribadito la propria costante giurisprudenza in materia di responsabilità per danni da cose in custodia (art. 2051 c.c.). In particolare, nella detta pronuncia, la Suprema Corte ha ribadito che la circostanza della conoscenza, da parte del danneggiato, dello stato dei luoghi, accertata dal giudice di merito, qualifica in senso particolare la fattispecie nel senso che, essendo lo stesso consapevole delle condizioni di dissesto, aveva il dovere di adottare le cautele richieste dalle circostanze del caso. Per effetto della violazione del dovere di cautela si era interrotto pertanto, secondo il giudizio di fatto del giudice di merito, il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso.

A tale proposito, si è osservato che *“L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso”* (**Cass., sez. 3, sent. n. 23919 del 22/10/2013**).

Più di recente, la Suprema Corte (**Cass. civ., sez. VI, n. 29435/2020 del 23/12/2020**) ha avuto modo di ribadire che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente richieste in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi la responsabilità del comportamento imprudente del medesimo, fino a rendere possibile che detto comportamento elimini la responsabilità dell'ente proprietario.

Ancor più di recente la Suprema Corte ha statuito che: *“Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”* (Cass. sentenza 26/10/2022 n. 31702).

Nello stesso senso si è espressa la **Cassazione, sez. VI, con sentenza n. 11794/2022 del 12/04/2022; Cassazione, ordinanza n. 23462/22 del 27/07/2022 e Cassazione, ordinanza n. 22121 del 13/7/2022.**

In sostanza, se è pur vero che il custode è responsabile dei danni provocati dal bene di cui è titolare e che pertanto dovrebbe rispondere delle lesioni subite dal danneggiato a causa della strada (o botola) ammalorata, viene tuttavia fatta salva l'ipotesi in cui in cui si dimostri il caso fortuito, per cui viene meno in questo caso la sua responsabilità ex art 2051 c.c.

Occorre ribadire quindi che non esiste alcun automatismo tra la presenza di imperfezioni del manto stradale e la responsabilità dell'ente proprietario dello stesso.

E' vero, inoltre, che grava sul proprietario del bene l'obbligo di conservazione dello stesso, tuttavia eventuali buche o anomalie del manto stradale costituiscono insidie solo allorché non risultino visibili, evitabili e prevedibili.

Quanto alla **responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.:** se è vero che l'Ente proprietario del bene è tenuto ad osservare le norme di legge, regolamentari e tecniche, nonché le regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del "*neminem laedere*" in ossequio alla quale esso è tenuto a far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo ovvero di una cosiddetta insidia o trabocchetto, tuttavia la situazione di pericolo occulto ricorre solo quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso" (Cass. civ., sez. III, 16 giugno 1998, n. 5989).

In una fattispecie analoga a quella che ci occupa, la Suprema Corte ha statuito infatti che *“non ogni irregolarità del manto stradale costituisce insidia o trabocchetto, tale da*

configurare la responsabilità della p.a., ai sensi dell'art. 2043 c.c., se si verifica un incidente, ma occorrono altresì l'oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità del pericolo, da provare dal danneggiato, nel giudizio di merito" (Cass. civ., sez. III, 17 marzo 1998, n. 2850).

Dunque, non ogni irregolarità del manto stradale è idonea a fondare una responsabilità dell'ente preposto alla sua manutenzione, in quanto è necessario che il fattore causativo del danno consista in un elemento accidentale del bene che, per le particolari circostanze di luogo e di tempo, non sia oggettivamente visibile e soggettivamente prevedibile.

Nella fattispecie in esame, l'infortunio occorso all'attrice - e le lesioni riportate - sono stati adeguatamente provati e ciò è pacifico, mentre è emerso un fattore (imprudenza dell'attrice) che ha costituito **caso fortuito**, impedendo il ricorrere della responsabilità del proprietario e custode del bene (cfr. art. 2051 c.c.).

Del resto non è stato provato con certezza che la cosa in custodia (sconnessione del manto stradale sottostante il ciglio del marciapiede), di per sé priva di intrinseca pericolosità) costituisse "insidia", non essendo stata raggiunte prove sufficientemente certe in tal senso ed impedendo così la configurabilità della responsabilità ex art. 2043 c.c. di parte convenuta.

In primo luogo, infatti, dato l'orario dell'infortunio (8,45 circa), la sconnessione del manto stradale doveva esser ben visibile, essendo pieno giorno.

Ed invero, non è emerso con certezza, all'esito della prova testimoniale espletata su richiesta da parte attrice (teste Rapisarda Mario), che le condizioni della strada sede dell'infortunio non fossero ben visibili. Il detto teste ha infatti dichiarato: "*mi sono avvicinato per soccorrerla...e ho visto che c'era e c'è tuttora una voragine tra il marciapiede ed il manto stradale e la signora Zagami si è sbilanciata a causa di questa voragine*". Orbene, l'espressione "voragine" lascia intendere qualcosa di molto ampio, che certamente, alla luce della mattina, doveva essere ben visibile.

In ogni caso né il teste Rapisarda né il teste Mangano hanno potuto confermare che la Zagami avesse messo il piede proprio in questa voragine, trovandosi gli stessi un po' distanti dal luogo (a 15 metri il primo e a 10 metri il secondo) al momento dell'infortunio.

Inoltre, circa la predetta sconnessione, risulta evidentemente dalle fotografie allegate da parte attrice, la visibilità della stessa, ancor più considerando, tra l'altro, la circostanza **che l'attrice ben doveva conoscere i luoghi, essendo sua madre, per sua stessa ammissione, residente**

nella stessa via Diana, al civico 18, ossia proprio di fronte al luogo dell'infortunio (cfr. relazione della Polizia Municipale di Fiumefreddo del 13/03/2014 - allegato 3 all'atto di citazione - ove si attesta il punto esatto della caduta dell'attrice come avvenuta "*all'altezza del numero civico 18 di via Diana*").

E' emerso peraltro dall'istruttoria che l'attrice si recava ogni giorno a casa della madre, come precisato dal teste Rapisarda - impiegato nel negozio di elettrodomestici di fronte a tale casa - il quale ha dichiarato che: "*quel giorno ho visto personalmente la sig.ra Zagami Giuseppa Rosa attraversare la strada per andare dalla madre, come faceva ogni giorno. Io la vedevo sempre perché lavoravo nel negozio di cui sopra*". Ben doveva quindi l'attrice essere a conoscenza della sconnessione del marciapiede posta di fronte alla casa della propria madre ed evitarla, adottando le ordinarie regole di cautela, anziché incautamente attraversare la strada proprio in quel punto, mettendo il piede proprio nella sconnessione del manto stradale che lì si trovava.

Invero, risulta dalla relazione della Polizia Municipale in atti che non era presente l'asfalto nella sede stradale per la lunghezza di due metri, quindi non si comprende perché l'attrice abbia dovuto passare proprio in quel tratto di due metri, peraltro ben conosciuto.

E infatti, quand'anche si ritenesse provata l'esistenza e la pericolosità della sconnessione, difetterebbe comunque la prova che l'attrice abbia tenuto un comportamento cauto.

La oggettiva pericolosità (c.d. "insidiosità") della *res*, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce oggetto dell'indagine sul nesso di causalità e, quindi, è riconducibile all'ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un *prius* logico rispetto alla prova liberatoria, di cui sarà poi onerato il custode.

Infatti, eventuali buche ed imperfezioni del manto stradale costituiscono insidie solo allorché non risultino visibili, evitabili e prevedibili.

Pertanto, la valutazione dell'efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata tenendo conto di quanto la situazione di pericolo fosse prevedibile e superabile con l'adozione delle ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe.

Ed invero, il **caso fortuito** può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa (nella fattispecie sconnessione del manto stradale sotto il ciglio del marciapiede), specie se facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, essendo il pericolo altamente prevedibile. Tale

prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Nel caso di specie, la caduta si è verificata in zona ben nota dall'attrice, in quanto di fronte all'abitazione della madre, ed in pieno giorno; la sconnessione del manto stradale era molto grande e ben visibile ed aveva chiaramente dimensioni tali da poter essere facilmente avvistata ed evitata dall'attrice, che già ben la conosceva (cfr. fotografie in atti).

Quanto alle prove documentali offerte dall'attrice:

Si tratta di: alcune fotografie di una zona di strada antistante un marciapiede, con una striscia priva di asfalto (peraltro ben visibile); una relazione della Polizia Municipale di Fiumefreddo di Sicilia del 13/03/2014 che constata i luoghi e riporta le dichiarazioni della Zagami- ma non fa riferimento alla eventuale invisibilità del pericolo e comunque attesta essere avvenuta la caduta all'altezza del numero civico 18 di via Diana, che, come detto, corrisponde all'indirizzo della abitazione della madre dell'attrice; una serie di certificati medici attestanti sì le condizioni di salute della Zagami ma non le circostanze dell'infortunio né della visibilità o meno del pericolo; ed infine, una c.t.p. non avente in sé valore probatorio, soprattutto quanto alle circostanze della visibilità della sconnessione e della prudenza della condotta dell'attrice.

Il sinistro quindi deve ritenersi cagionato dalla condotta imprudente tenuta dalla danneggiata e non può ammettersi che abbia ricevuto alcun contributo eziologico oggettivo dalla sua conformazione fisica o dalle sue condizioni di manutenzione. La cosa custodita (ossia la sconnessione del manto stradale) è stata, eventualmente, mero "teatro" dell'incidente.

In definitiva, alla luce degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, la condotta della danneggiata integra comunque il caso fortuito, sufficiente ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa (strada) e l'evento di danno (infortunio), con esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c. di parte convenuta .

Da ciò discende che, nella fattispecie in esame, la causa del sinistro debba ravvisarsi nel comportamento imprudente dell'attrice, che ben avrebbe potuto evitare la caduta con l'ordinaria diligenza.

Pertanto, la condotta della danneggiata integra comunque il caso fortuito ed è sufficiente ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa (manto stradale dissestato) e l'evento di danno (la caduta).

L'attrice, inoltre, non ha provato che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione di pericolosità per l'invisibilità della sconnessione del manto stradale o che costituisse "insidia" né ha provato di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, con esclusione quindi anche della responsabilità ex art. 2043 c.c.

La domanda di parte attrice va pertanto rigettata, per non avere l'attrice provato che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione di pericolosità per l'invisibilità della sconnessione del manto stradale e, in ogni caso, per non avere la predetta provato di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.

L'infondatezza della domanda rende superfluo lo scrutinio circa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle parti convenute.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 21906/2016 R.G., disattesa o assorbita ogni altra istanza:

- 1) Rigetta la domanda risarcitoria proposta da Zagami Giuseppa Rosa contro l'A.N.A.S. s.p.a. e contro il Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT);
- 2) Condanna l'attrice alla refusione delle spese processuali in favore dei convenuti, che liquida, ex D.M. 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in € 3.809,00, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso forfetario delle spese generali come per legge, per ciascuna delle parti convenute.

Così deciso in Catania il 10/03/2023

IL GIUDICE ONORARIO

Dott.ssa Maria Cristina Sardo

